

Decreto Ministeriale n° 279 del 25 maggio 1988

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1899 che approva il testo unico coordinato dal regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste alle navi addette al trasporto passeggeri;

Visto l'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, che stabilisce i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto;

Visto il regolamento per la pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154;

Vista la legge 5 giugno 1974, n. 282, che, integrando il citato art. 88 della legge n. 1045 del 1939, consente ai Ministri della sanità e della marina mercantile di aggiornare o modificare le tabelle annesse alla citata legge n. 1045/1939, art. 88;

Visto l'art. 21 del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1977;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1986 che reca aggiornamenti e modifiche alle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi;

Considerata la necessità di aggiornare parzialmente le tabelle allegate al citato decreto ministeriale del 24 dicembre 1986 e di meglio individuare sia i materiali che devono essere contenuti nelle cassette di pronto soccorso previste dal menzionato regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto che l'ambito di applicabilità delle disposizioni del presente decreto alle unità addette alla pesca costiera ravvicinata ed alla navigazione da diporto;

Decreta:

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto dovranno avere in dotazione i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari indicati nell'elenco allegato che fa parte integrante del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO

ISTRUZIONI

1 - TABELLE

Tabella "A": quantita' minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione nazionale litoranea, cosi' come definita nella tabella " A", al punto 52 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154; navigazione nazionale ed internazionale costiera cosi' come definita nella predetta tabella " A" del regolamento di sicurezza, ai punti 51 e 49; pesca costiera ravvicinata, cosi' come definita nel paragrafo 9, comma terzo, del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, aventi stazza lorda superiore alle 10 tonnellate; navigazione da diporto "senza alcun limite", effettuata da imbarcazioni e navi da diporto, cosi' come definite dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, con equipaggio formato, anche in parte, da personale marittimo arruolato.

Tabella "B": Quantita' minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione nazionale, cosi' come definita nella citata tabella " A" del regolamento di sicurezza, al punto 50; pesca mediterranea o d'altura, cosi' come definita nel paragrafo 9 comma quarto del predetto regolamento per la pesca marittima.

Tabella "C": quantita' minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere provviste le navi abilitate alla:

navigazione internazionale breve e lunga, cosi' come definita nella citata tabella " A" del regolamento di sicurezza ai punti 48 e 47; pesca oltre gli stretti od oceanica, cosi' come definita nel paragrafo 9, comma quinto, del predetto regolamento per la pesca marittima.

Tabella "D": quantita' minima indispensabile del materiale sanitario che deve essere contenuto nelle cassette di pronto soccorso che devono far parte della dotazione di bordo delle:

navi abilitate alla pesca costiera locale, cosi' come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del citato regolamento per la pesca marittima; navi abilitate alla pesca costiera ravvicina, come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del citato regolamento per la pesca marittima, aventi stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate; imbarcazioni e navi da diporto, cosi' come definite dalla citata legge n. 50/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui equipaggio non sia formato, nemmeno in parte, da personale marittimo arruolato. Per le navi pretraliere o imbarcanti carichi pericolosi, le quantita' degli articoli seguiti da doppio asterisco (**) devono essere triplicate (decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, e decreto ministeriale 10 settembre 1969).

2 - PRESCRIZIONI

Le prescrizioni dei farmaci potranno essere effettuate da un medico di fiducia del proprietario o dell'armatore dell'unita' ovvero da un funzionario medico di uno degli uffici di sanita' marittima, aerea, di confine e dogana interna di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1985, concernente la ristrutturazione dei predetti uffici.

3 - REGISTRAZIONI

A bordo delle unita' che, ai sensi del presente decreto, debbano essere dotate dei medicinali elencati nelle tabelle A, B e C, sara' tenuto apposito registro di carico e scarico dei farmaci in generale; a bordo delle unita' provviste di medicinali di cui alle tabelle B e C sara' tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico di presidi etichettati "stupefacente".

4 - CARATTERISTICHE DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO

Le cassette di pronto soccorso nelle quali dovra' essere contenuto quanto elencato nella annessa tabella D, dovranno essere di materiale rigido, a chiusura stagna, facilmente asportabili e galleggianti.

5 - CONTROLLI I

Controlli delle dotazioni del materiale sanitario di bordo sulle unita' comprese tra 10 e 200 tonnellate di stazza lorda che, a norma del presente decreto siano tenute ad essere provviste dei medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari di cui alle annesse tabelle A, B e C, saranno effettuati dall'autorita' marittima, insieme con l'autorita' sanitaria marittima, con periodicitá annuale, come previsto dall'art. 110 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154. I controlli sulle unita' di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate avranno luogo nelle forme e con le modalita' e periodicitá stabilite dalla normativa vigente in materia di sanita' marittima e di sicurezza della navigazione. Sulle unita' tenute ad esserne provviste, i controlli delle cassette di pronto soccorso e del loro contenuto, di cui alla annessa tabella D, saranno effettuati dall'autorita' marittima in occasione dei controlli delle altre dotazioni di bordo, con le modalita' e periodicitá stabilite per queste ultime dai regolamenti di sicurezza.

Legge 3 aprile 2001, n. 120

"Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2001

Art. 1

È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.

Art. 2

Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.